

**COMUNE DI CASALGRASSO
PROVINCIA DI CUNEO**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 ED
INIDIRIZZI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA**

La sottoscritta dott.ssa Paola Gagliardino, Revisore dei Conti di codesto Comune, ricevuta la documentazione e la pre-intesa relativa al contratto decentrato integrativo per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali

Premesso:

- 1 che l'art. 5 del CCNL 1/04/1999 delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dall'organo di revisione.
- 2 che, a tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.
- 3 che, inoltre, l'art.40 bis, comma 1, del d.lgs. 30/03/2001, n.165, modificato dall'art.55 del DL n.150/2009, prevede, che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalla applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori È effettuato dall'organo di revisione;
- 4 che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma dell'accordo stesso sulla base della relazione illustrativa redatta ai sensi della Circolare RGS n. 25/2012 ;

Considerato

Il comma 236 dell'art. 1 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che dispone che a partire dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno precedente ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto

il Decreto legislativo 75/2017 c.d. riforma Madia

Rilevato

- 1 che nel documento sottoposto all'esame dell'organo di revisione è quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;

Visto

il verbale della riunione per l'applicazione del contratto decentrato e la Relazione illustrativa a cura del responsabile del servizio finanziario;

Accertato che:

- a) che la costituzione del fondo riportata nell'ipotesi di accordo prevede una composizione del fondo che, decurtato della somma di euro 994,00, rientra nel limite delle risorse destinabili nel 2016
- b) l'importo complessivo del Fondo 2017, rispetta altresì, i vincoli in materia di spesa di personale dettati dall'art.1, comma 562/ della legge 296/2006, modificato dall'art.3, comma 121, della legge 244/2007, dall'art.76 del DL 112/2008 convertito in legge n.133/2008, dell'art. 14, comma 10, della legge 122/2010 e da ultimo il comma 236 dell'art. 1 Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Attesta

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato per la determinazione del Fondo Risorse decentrate 2017 rispetto ai vincoli in precedenza citati, il rispetto della spesa del personale in base all'art. 1 comma 236 L. 208/2015 e la coerenza con i vincoli del CCNL, riservandosi comunque l'accertamento successivo in sede di rilascio di parere per il bilancio di previsione.

Casalgrasso , 15 dicembre 2017

Il revisore del conti

Dott.ssa Paola Gagliardino

